

Propaganda elettorale – AFFISSIONI – ELEZIONI 08-09 GIUGNO 2024

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale "i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori in occasione delle consultazioni elettorali" (Circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V 8 aprile 1980).

A titolo puramente esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

- a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;
- b) gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- c) gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;
- d) le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- e) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;
- f) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidature;
- g) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
- h) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;
- i) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 **ha abolito la propaganda indiretta. Rimane solo quella diretta**, riservata ai candidati, ai partiti/gruppi politici, alle liste concorrenti che partecipano direttamente alle elezioni ed hanno diritto all'assegnazione di spazi per l'affissione dei manifesti **senza obbligo di presentare alcuna richiesta** in tal senso.

Lo spazio spettante è di **200 cm di altezza per 100 cm di base** (art. 3, comma 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

L'art. 2, comma 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 stabilisce che tra il 33° e il 30° giorno precedente la data delle elezioni, dunque **da martedì 07 maggio 2024 a venerdì 10 maggio 2024**, la Giunta comunale provvede a stabilire e a delimitare gli spazi destinati alle affissioni su appositi tabelloni della propaganda elettorale.

A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, **venerdì 10 maggio 2024**, è **vietata** (Circolare del Ministero dell'Interno n. 1943 dell'8 aprile 1980):

- **l'affissione dei manifesti al di fuori degli appositi spazi stabiliti dalla Giunta comunale e negli spazi assegnati alle liste concorrenti**
- l'affissione dei manifesti negli spazi destinati alle normali affissioni
- l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all' art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, ovvero **giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico**. Nelle predette bacheche o vetrinette **si possono effettuare solo le affissioni di quotidiani e periodici**, anche nei giorni della votazione (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130),
- l'affissione o l'esposizione di stampati murali od altri e di manifesti inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle

porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Termine finale della propaganda elettorale mediante affissioni

L'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 sancisce il **divieto, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale**. Quindi, ad iniziare dalle ore 00.01 del sabato precedente il giorno della votazione (**sabato 08 maggio**) posto che è considerato giorno della votazione quello di domenica 9 giugno 2024, **non è consentita l'affissione di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale**.

Le affissioni devono riportare il **nominativo del committente responsabile** (art. 3, comma 2 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515) e la tipografia che ha effettuato la stampa.

Sanzioni

Occorre fare riferimento alla [legge 212/1956](#) e alla [legge 515/1993](#) e ss.mm.ii.